

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio per favorire:

- a)** nuovi investimenti;
- b)** lo sviluppo del sistema produttivo;
- c)** la crescita economica;
- d)** la tutela e la crescita dell'occupazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a)** sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;
- b)** introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;
- c)** sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione;
- d)** attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
- e)** sostiene le specializzazioni produttive.